

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 4 maggio 2015.

Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti il Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2015.**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per le politiche sociali;

Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di volontariato», le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

Visto il comma 1258 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 470 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, è determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso art. 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

Visto l'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», con il quale si estende la sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 158, con il quale si dispone che lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;

Vista altresì, la Tabella C della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che



sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle province Autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che, in assenza della previsione normativa di cui all'art. 1, comma 158, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a legislazione previgente la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali sarebbe stata pari a 14.499 milioni di euro, non sufficienti a coprire gli oneri connessi agli interventi che la legislazione vigente pone a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e a valere sulle risorse del Fondo medesimo e che pertanto nessuna risorsa sarebbe stata trasferita alle Regioni;

Ritenuto quindi, che le risorse stanziate in legge di stabilità 2015 sul Fondo nazionale per le politiche sociali, sono da considerarsi come un rifinanziamento del suddetto Fondo, la cui quantificazione, effettuata in sede di legge di stabilità 2015, non comprende le quote afferenti alle province Autonome di Trento e Bolzano, che, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono pertanto da ritenersi escluse;

Considerato che, in base all'Intesa sancita in Conferenza Stato regioni del 26 febbraio 2015 in attuazione dell'art. 1, comma 398, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», le Regioni che non hanno sufficiente capienza ai fini della riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione indicano, entro il 30 giugno 2015, ulteriori risorse da ridurre e che, qualora questo non avvenga, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere alla riduzione in via lineare dei trasferimenti e, ove, incapienti, all'accantonamento delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni;

Considerato pertanto che, in base all'Intesa sopra richiamata, l'accantonamento si rende necessario per la sola Regione Lazio, nella misura di € 229.680.000, sino ad avvenuta comunicazione da parte della medesima, entro il 30 giugno 2015, delle risorse da ridurre;

Considerato che la somma disponibile, afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente, ammonta complessivamente ad € 312.992.666,00;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 312.992.666,00 gravanti sul capitolo di spesa 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

Acquisita in data 25 marzo 2015 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2015, ammontanti a € 312.992.666,00 sono ripartite, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 del presente decreto, secondo il seguente schema per gli importi indicati:

a) Somme destinate alle Regioni	€278.192.953,00
b) Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali	€ 34.799.713,00
Totale	€312.992.666,00

Art. 2.

1. Le tabelle nn. 1 e 2 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono a:

Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive anno 2015;

Tab. 2) Finanziamento afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali.

Art. 3.

1. Le regioni programmano gli impieghi delle risorse loro destinate, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, per le aree di utenza e secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto. Le regioni integrano nella programmazione le risorse loro attribuite con il Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalità specificate con il relativo decreto di riparto. Le regioni coinvolte nel Piano azione coesione integrano, altresì, nella programmazione le risorse attribuite agli ambiti territoriali di rispettiva competenza per il finanziamento di servizi di cura delle persone, segnatamente cura dell'infanzia e degli anziani non autosufficienti. La programmazione può eventualmente far riferimento anche alle risorse aggiuntive di fonte regionale o di altra fonte.

2. La programmazione di cui al comma 1, riferita al macro-livello 5 "Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito", di cui all'Allegato 1, tiene conto dell'evoluzione della sperimentazione del sostegno per l'inclusione attiva, di cui all'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. La programmazione, di cui al comma 1, ed, in particolare, l'attesa ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali attribuite a ciascuna regione tra gli ambiti territoriali di competenza sulla base della Tabella di cui all'allegato 1, è comunicata al Ministero



del lavoro e delle politiche sociali e costituisce condizione necessaria per l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione.

4. Le Regioni si impegnano altresì a monitorare e rendicontare al Ministero gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo la medesima struttura di cui all'Allegato 1. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso. Fermo restando quanto previsto al comma 3 e al successivo comma 6, l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto.

5. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.

Art. 4.

1. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi dell'art. 4, le regioni e le province autonome concorrono, nei limiti delle loro competenze, alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a partire dai moduli in fase di sperimentazione del sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti (SINA), del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA) e del sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale (SIP), ferma restando l'adozione dei provvedimenti necessari allo scambio di dati di cui all'art. 16, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Art. 5.

1. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", saranno ripartite fra le regioni con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2.

2. Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le Regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2, previo soddisfacimento di eventuali richieste di accredito, da parte dei comuni, in esito al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 6.

1. A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziati, per almeno 3.000.000 di euro, azioni volte al consolidamento e all'allargamento, nonché all'assistenza tecnica e scientifica, del programma di prevenzione dell'allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine P.I.P.P.I. (programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione). Le risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni e delle Province autonome sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 7.

1. Al fine di definire un Piano sociale nazionale triennale condiviso con le regioni e con gli enti locali, volto ad individuare le priorità di finanziamento, l'articolazione delle risorse del Fondo, nonché le linee di intervento e gli indicatori finalizzati a specificare gli obiettivi di servizio di cui all'allegato 1 con i relativi flussi informativi, è costituito a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo di lavoro con le regioni e l'ANCI, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il Piano è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Successivamente all'adozione del Piano, le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali sono ripartite sulla base dei criteri in esso stabiliti.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 4 maggio 2015

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
POLETTI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2961



Tabella n. 1**Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2015**

Totale delle risorse finanziarie da ripartire	€ 312.992.666,00
Fondi destinati alle Regioni	€ 278.192.953,00
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 34.799.713,00



Tabella n. 2

Risorse destinate alle Regioni anno 2015

REGIONI	%	QUOTA REGIONALE
Abruzzo	2,49	€ 6.927.004,53
Basilicata	1,25	€ 3.477.411,91
Calabria	4,18	€ 11.628.465,43
Campania	10,15	€ 28.236.584,73
Emilia Romagna	7,20	€ 20.029.892,61
Friuli Ven. Giulia	2,23	€ 6.203.702,85
Lazio	8,75	€ 24.341.883,39
Liguria	3,07	€ 8.540.523,66
Lombardia	14,39	€ 40.031.965,94
Marche	2,69	€ 7.483.390,43
Molise	0,81	€ 2.253.362,92
Piemonte	7,30	€ 20.308.085,57
Puglia	7,10	€ 19.751.699,66
Sardegna	3,01	€ 8.373.607,89
Sicilia	9,35	€ 26.011.041,11
Toscana	6,67	€ 18.555.469,97
Umbria	1,67	€ 4.645.822,32
Valle d'Aosta	0,29	€ 806.759,56
Veneto	7,40	€ 20.586.278,52
TOTALE	100,00	€ 278.192.953,00



MACRO LIVELLO	OBIETTIVI DI SERVIZIO	AREE DI INTERVENTO		
		RESPONSABILITA' FAMILIARI (SINBA) ¹	DISABILITA' E NON AUTOSUFF. (SINA) ²	POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE (SIP) ³
1	SERVIZI PER L'ACCESSO E LA PRESA IN CARICO DA PARTE DELLA RETE ASSISTENZIALE	ACCESSO ⁴	X	X
		PRESA IN CARICO ⁵	X	X
		PRONTO INTERVENTO SOCIALE ⁶		X
2	SERVIZI E MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA A DOMICILIO	ASSISTENZA DOMICILIARE ⁷	X	X
		SERVIZI PROSSIMITA' ⁸	X	X
3	SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI	ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ⁹		
		CENTRI DIURNI E ALTRI SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI ¹⁰	X	X
4	SERVIZI TERRITORIALI A CARATTERE RESIDENZIALE PER LE FRAGILITA'	COMUNITA'/RESIDENZE A FAVORE DEI MINORI E PERSONE CON FRAGILITA' ¹¹	X	X
5	MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE - SOSTEGNO AL REDDITO	INTERVENTI/MISURE PER FACILITARE INCLUSIONE E AUTONOMIA ¹²	X	X
		MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO ¹³	X	X

1) Sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie

2) Sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti

3) Sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale

4) A titolo esemplificativo: Segretariato sociale, Telefonia sociale, Centri di ascolto tematici, ecc.

5) A titolo esemplificativo: Servizio sociale professionale, Valutazione multidimensionale, Servizio per l'affidamento minori, Servizio per adozione minori, ecc.

6) A titolo esemplificativo: Interventi quali mensa sociale e servizi per l'igiene personale, attivati per offrire sostegno a specifici target in situazioni di emergenza sociale

7) A titolo esemplificativo: Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, ecc.

8) A titolo esemplificativo: Servizi accoglienza di adulti e anziani, ecc.

9) A titolo esemplificativo: Asili nido, Spazi giochi, Centri per bambini e famiglie, Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare

10) A titolo esemplificativo: Centri per le famiglie, Centri diurni riabilitativi, Laboratori, Centri di aggregazioni sociali, ecc.

11) A titolo esemplificativo: Residenze per anziani, Strutture per disabili, Comunità educativo-assistenziali, ecc.

12) A titolo esemplificativo: Supporto all'inserimento lavorativo, Buoni spesa o buoni pasto, Interventi per senza dimora, ecc.

13) A titolo esemplificativo: Contributi per servizi alla persona, Contributi economici per alloggio, Contributi economici per i servizi scolastici, Contributi economici ad integrazione del reddito familiare, ecc.

